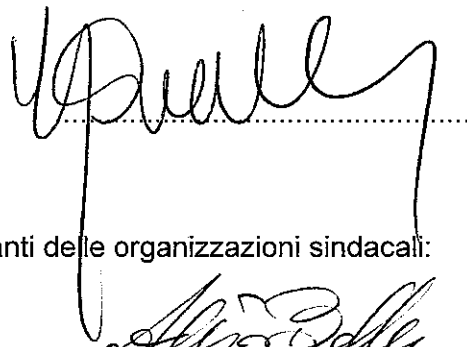


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Autonomie locali – area del personale della dirigenza e dei segretari comunali - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

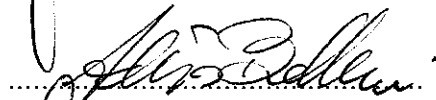
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente

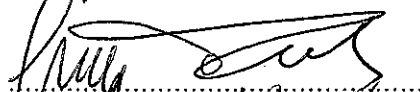


per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

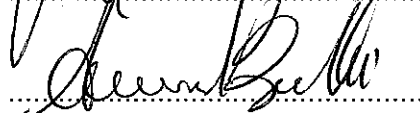
per la C.G.I.L. F.P.



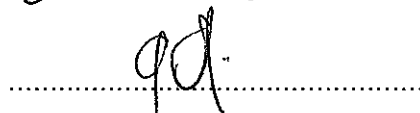
per la C.I.S.L. F.P.



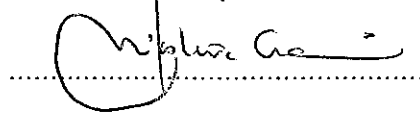
per la U.I.L. FPL – Enti locali



per la DIR.P.A.T.



per l'Unione Trentina Segretari comunali



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Autonomie locali – area del personale della dirigenza e dei segretari comunali.

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 e ss.mm., dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comuni e loro Consorzi, Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.
3. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

Art. 2

Previdenza complementare

1. Il comma 1 dell'art. 62 "Norme finali" del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 del personale del Comparto Autonomie locali, area della dirigenza e dei segretari comunali, è sostituito con effetto dall'1 gennaio 2024 dal seguente nuovo:
"1. Al personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 e ss.mm., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 177 "Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare" del CCPL del Comparto Autonomie locali – area delle categorie – di data 1 ottobre 2018 e dell'Allegato E/9 ivi richiamato con le successive modifiche."

